

Regolarizzazione e rimpatrio. I tempi e le modalità

Scudo bloccato alle attività di fine 2008

Antonio Della Carità
Marco Piazza

La nuova versione dello scudo fiscale consentirà ai soggetti (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti, compresi i trust) che, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale di cui al Dl 167/1990, non hanno dichiarato attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, di sanare la propria posizione attraverso il pagamento di una imposta straordinaria pari al 5% del valore delle attività estere.

Potranno essere "scudate" le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

Rientreranno quindi nell'ambito applicativo dello scudo: le attività finanziarie quali azioni, obbligazioni, fondi comuni, conti correnti, polizze vita, contratti finanziari, derivati, eccetera; i finanziamenti a società non residenti; le attività italiane intestate a fiduciarie o altri interposti non residenti; i beni patrimoniali - quali immobili, gioielli e opere d'arte - se oggetto di dichiarazione nel modulo RW.

L'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute in paesi Ue e in quelli aderenti allo Spazio economico eu-

avvenire soltanto attraverso lo strumento del rimpatrio.

Visto il richiamo che il comma 5 dell'articolo 13-bis fa alla vecchia normativa sullo scudo fiscale (Dl 350/2001) e in considerazione delle indicazioni fornite all'epoca dall'amministrazione finanziaria, anche nella nuova versione dello scudo sarà consentito effettuare il cosiddetto "rimpatrio giuridico". In questo modo, l'emersione delle attività finanziarie ovunque detenute all'estero potrà avvenire continuando a mantenerle all'estero, purché affidate in custodia e intestate a un intermediario italiano.

Poiché lo strumento della regolarizzazione non è consentito per le attività finanziarie e patrimoniali detenute in paesi extra-Ue, a differenza delle precedenti edizioni dello scudo, non sarà possibile sanare la detenzione di immobili o altre attività non finanziarie esistenti in questi paesi a meno che non siano intestate a società, nel qual caso potrà essere rimpatriata la partecipazione societaria (tenendo conto, peraltro, della disciplina Cfc).

Il rimpatrio delle attività detenute all'estero potrà essere effettuato per mezzo di banche, Sgr, Sim e fiduciarie residenti, nonché attraverso la costituzione di depositi virtuali presso banche, Sgr o Sim residenti.

In base al comma 6 dell'articolo 13-bis della manovra, il rimpatrio o la regolarizzazione riguarderà solo le attività detenute all'estero, in violazione delle norme sul monitoraggio, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. La norma è stata modificata in sede di approvazione in commissione Bilancio e Finanze. Il testo originario si riferiva alle attività estere detenute almeno al 31 dicembre 2008. La nuova formulazione mira a ribadire che le attività che alla data del 1° gennaio 2009 non erano detenute all'estero non sono regolarizzabili o rimpatriabili.

Esiste la possibilità di utilizzare il valore indicato nella dichiarazione riservata, in mancanza della dichiarazione d'acquisto. Ciò implica, naturalmente, che non è consentito regolarizzare le attività che a quella data erano detenute in Italia. Questo valore

assume rilevanza anche per i redditi di capitale.

LA CHANCE

L'emersione è possibile anche mantenendo la somma all'estero ma intestandola

a un intermediario italiano ropeo (See) che garantiscono un effettivo scambio di informazioni in via amministrativa (attualmente solo la Norvegia) potrà avvenire attraverso il rimpatrio (cioè facendo rientrare in Italia il denaro e le attività di natura finanziaria) ovvero attraverso la regolarizzazione (continuando a mantenere le proprie attività all'estero). L'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute in paesi extra-Ue potrà invece

